



Procedura operazioni con parti correlate

La presente procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di GEQUITY S.p.A. in data 29 novembre 2010 e successivamente aggiornata in data 28 marzo 2012, in data 15 aprile 2013 e da ultimo in data 13 giugno 2018, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti.

INDICE

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. DEFINIZIONI	2
4. RUOLI E RESPONSABILITA'	3
5. OPERAZIONI ESCLUSE	4
6. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	5
6.1 Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione	6
6.2 Operazioni di competenza dell'Assemblea	10
6.3 Informativa tempestiva	11
6.4 Informativa periodica	13
7. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA	14
8. DISPOSIZIONI FINALI	14



1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura descritta nel presente documento (la “**Procedura**”) è adottata in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-bis del codice civile, di quanto raccomandato dall’art. 9.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate redatto da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) ed in conformità al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (“**Regolamento parti correlate**”).

Essa individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni poste in essere da GEQUITY S.p.A. (la “**Società**”), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, con proprie parti correlate (come di seguito definite).

Tale Procedura ha lo scopo di definire le competenze e le responsabilità e di garantire la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Articolo 2391-bis del codice civile;
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il “**TUF**”);
- Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”);
- Il principio contabile internazionale IAS 24 (lo “**IAS 24**”);
- Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.

3. DEFINIZIONI

Parte Correlata: per parti correlate si intendono, ai fini della Procedura, i soggetti individuati sulla base delle definizioni contenute nell’allegato 1 del Regolamento parti correlate, la cui interpretazione si basa sul principio contabile internazionale IAS 24 (richiamato dal paragrafo 3 del medesimo allegato 1) e riportato sub Allegato 1 alla presente Procedura.



Operazione con Parte Correlata o Operazione: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni di maggiore rilevanza: le Operazioni che superano le soglie previste nell'allegato 3 del Regolamento parti correlate, accluso sub Allegato 2 alla presente Procedura.

Operazioni di minore rilevanza: le Operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate dalla Società ai sensi del successivo paragrafo 5.

Comitato per il Controllo Interno: organo interno collegiale, nominato in seno al Consiglio di Amministrazione, composto da due amministratori senza incarichi esecutivi dotati dei requisiti previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF. Il Comitato per il Controllo interno opera sulla base delle disposizioni previste da un proprio regolamento.

Si considerano "non correlati" gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate.

4. RUOLI E RESPONSABILITA'

Il coordinamento operativo delle attività previste dalla Procedura viene espletato dal Presidente del Comitato per il Controllo Interno, se nominato, o congiuntamente da tutti i membri del Comitato per il Controllo Interno.

Di seguito vengono indicati i principali ruoli e responsabilità per ciascuno degli attori coinvolti nella Procedura:

Ruolo	Responsabilità nella Procedura
Consigliere Delegato	<ul style="list-style-type: none">• Comunica l'intenzione di effettuare un'Operazione con Parte Correlata
Comitato per il Controllo Interno	<ul style="list-style-type: none">• Esamina l'Operazione con Parte Correlata
Presidente del Comitato per il Controllo Interno	<ul style="list-style-type: none">• Comunica la delibera assunta dal Comitato per il Controllo Interno sull'Operazione con Parte Correlata



Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none">• Valuta e eventualmente approva l'Operazione con Parte Correlata
Ufficio Societario	<ul style="list-style-type: none">• Comunica a CONSOB ed al mercato le informazioni sulle Operazioni eseguite
Ufficio Amministrazione e Finanza	<ul style="list-style-type: none">• Integra i bilanci e i reporting con l'informativa periodica sulle Operazioni con Parti Correlate
Collegio Sindacale	<ul style="list-style-type: none">• Vigila sulla conformità della Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa

5. OPERAZIONI ESCLUSE

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento parti correlate, la presente Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni con cui l'Assemblea determina i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, dei membri del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile;
- b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile;
- c) alle deliberazioni con cui l'Assemblea determina i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2402 del codice civile.
- d) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile.

Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano, altresì, alle Operazioni che presentino le seguenti caratteristiche dimensionali (c.d. "Operazioni di importo esiguo"):

- contratti di finanziamento a favore della Società di importo unitario non superiore ad Euro 1.000.000 (un milione/00);
- contratti di compravendita e permuta di macchinari, impianti, attrezzature, materiali ed autoveicoli per un importo unitario non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per anno;
- contratti di fornitura di beni e servizi, consulenza, prestazione d'opera intellettuale e prestazioni professionali in genere, per un impegno di spesa non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) annuali per contratto.



Fatti salvi gli obblighi di informativa periodica di cui al successivo paragrafo 6.4, la Procedura non trova applicazione:

- ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori e Consiglieri investiti di particolari cariche, (diverse da quelle di cui al precedente punto sub b), nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e alle deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lett. b) del Regolamento parti correlate;
- alle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, per tali intendendosi qualsiasi operazione che rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria, posta in essere a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità, caratteristiche e rischio.

Vengono a tal fine in rilievo i seguenti criteri di valutazione:

- oggetto dell'operazione, avuto riguardo alla società che compie l'operazione;
 - frequenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società;
 - dimensione dell'operazione;
 - termini e condizioni contrattuali che regolano l'operazione, anche con riguardo al corrispettivo;
 - natura della controparte rispetto all'oggetto della specifica operazione;
 - momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione.
- alle operazioni tra la Società e le proprie controllate o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società, nonché alle operazioni con società collegate purché in tali società non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società. Ai fini della presente Procedura, ricorre un interesse significativo in tutti quei casi in cui si è in presenza di una situazione suscettibile di condizionare la trasparenza e la correttezza sostanziale del processo di decisione. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le proprie controllate (o collegate).

6. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La Società si avvale della deroga di cui all'art. 10 del Regolamento parti correlate, in quanto "società di minori dimensioni" (secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del menzionato Regolamento). Pertanto,



la Società adotta una procedura semplificata per tutte le Operazioni con Parti Correlate, ivi incluse le Operazioni di maggiore rilevanza. Dell'esecuzione delle Operazioni, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, è data una completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale.

6.1 Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione

6.1.1 Censimento delle Parti Correlate

Il censimento di tutte le parti correlate alla Società è demandato alla responsabilità del Dirigente Preposto, con le modalità di seguito indicate.

In particolare, il Dirigente Preposto, sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione della Società, procede preliminarmente al censimento delle Parti Correlate dirette.

Successivamente, per individuare le Parti Correlate in via indiretta, la Segreteria Societaria trasmette per la relativa compilazione lo schema di dichiarazione di cui all'allegato 3, alle Parti Correlate dirette che:

- a) rientrino nella nozione di dirigente con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- b) direttamente o indirettamente (i) controllano la Società, sono controllate dalla Società, oppure sono soggette a controllo congiunto; (ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o (iii) controllano congiuntamente la Società.

Attraverso la menzionata dichiarazione, la Società individua gli stretti familiari dei soggetti di cui sopra e le società controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da parte dei dichiaranti o dei relativi stretti familiari, nonché le società in cui i medesimi detengono una quota significativa (comunque non inferiore al 20%) dei diritti di voto.

La mappatura delle parti correlate viene aggiornata ogni qual volta necessario e comunque, rivisitata con frequenza almeno annuale.

Ai fini della rivisitazione della mappatura ciascun dichiarante è tenuto a confermare le informazioni fornite nell'anno precedente ovvero a comunicare eventuali variazioni.

Il Dirigente preposto verifica la ricezione di tutte le dichiarazioni debitamente compilate e firmate ed è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della mappatura su supporto elettronico.

Il file è tempestivamente messo a disposizione delle funzioni interessate della Società.

Con frequenza semestrale, la mappatura è portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

6.1.2 Comunicazione in merito all'intenzione di effettuare un'Operazione



Il Consigliere Delegato comunica con congruo anticipo al Comitato per il Controllo Interno l'intenzione della Società di realizzare un'Operazione con una Parte Correlata e trasmette allo stesso tutta la documentazione ad essa relativa. La comunicazione viene inviata per posta elettronica anche all'Ufficio Societario.

6.1.3 Esame dell'Operazione da parte del Comitato per il Controllo Interno

Entro 10 giorni dalla comunicazione, il Comitato per il Controllo Interno (il "**Comitato**") si riunisce per effettuare la propria valutazione sull'Operazione, rilasciando un parere non vincolante in merito all'esecuzione dell'operazione. Il Comitato può valutare l'Operazione anche avvalendosi di consulenti specializzati indipendenti ed esterni alla Società - da esso designati. I costi delle prestazioni rese da tali consulenti sono a carico della Società, purché non superiori al 3% del valore dell'Operazione e ad un valore assoluto di euro 100.000. Il Comitato può richiedere alla funzione della Società coinvolta ulteriori informazioni o documentazione sull'Operazione.

Il Comitato redige un verbale sulle deliberazioni assunte in materia, indicando le motivazioni a sostegno o meno dell'Operazione ed in caso di parere favorevole, motivando la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni economiche. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la deliberazione evidenzia in maniera oggettiva gli elementi di riscontro.

Nel caso in cui i membri del Comitato esprimano un parere negativo o condizionato al compimento dell'Operazione, essi dovranno indicare nel verbale le ragioni a supporto dei loro singoli pareri.

Nell'esprimere il proprio giudizio sull'Operazione, il Comitato può avanzare delle riserve senza che le stesse rappresentino un formale diniego al compimento dell'Operazione. La deliberazione finale deve essere raggiunta nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla prima riunione tenutasi per l'esame dell'Operazione, nel caso in cui sia stato richiesto un parere di un esperto. Tale parere deve essere allegato alla delibera del Comitato.

Il Comitato può in ogni caso adottare la deliberazione finale in un termine più ampio di trenta giorni se per la complessità dell'Operazione o per le particolari circostanze del caso si renda necessario procedere ad una più attenta valutazione dell'Operazione medesima.

6.1.4 Esame dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione

Entro 5 giorni dalla deliberazione conclusiva del Comitato sull'Operazione, il Presidente del Comitato per il Controllo Interno o il più anziano dei membri del Comitato trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutta la documentazione relativa all'Operazione, nonché la delibera assunta. La stessa viene trasmessa per posta elettronica anche all'Ufficio Societario. Il Presidente, nei 10 giorni successivi, convoca un



Consiglio di Amministrazione, che si può riunire appositamente per deliberare sull'Operazione. In fase di valutazione, il Consiglio di Amministrazione effettua un'approfondita analisi dell'Operazione e delibera in merito all'opportunità di procedere, tenendo in considerazione il parere espresso dal Comitato e le motivazioni alla base dello stesso.

6.1.5 Approvazione dell'Operazione

Il Consiglio di Amministrazione, se il parere del Comitato è favorevole alla conclusione dell'Operazione, può approvarla in via definitiva.

Se il parere del Comitato al compimento dell'Operazione è sfavorevole, il Consiglio può:

- decidere di non procedere con l'Operazione, oppure,
- in ogni caso, autorizzare l'Operazione, illustrandone dettagliatamente i motivi nella delibera di approvazione ed allegando alla medesima il parere del Comitato.

6.1.6 Presidi in assenza di Amministratori Indipendenti non correlati

In caso non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non correlati, viene prontamente fornita ai membri del Collegio Sindacale o ad un esperto indipendente tutta l'informativa inerente alle analisi interne effettuate dalla Società. Sulla base di tale documentazione, il Collegio Sindacale o l'esperto indipendente procede ad effettuare le necessarie valutazioni, rilasciando, per iscritto, il proprio motivato parere non vincolante, secondo le medesime tempistiche e modalità previste nel caso in cui l'Operazione venga valutata dal Comitato. In presenza di un parere sfavorevole del Collegio Sindacale o dell'esperto indipendente il Consiglio di Amministrazione può, in ogni caso, autorizzare l'Operazione, motivandone le ragioni.

Le delibere di approvazione devono formalizzare chiaramente le motivazioni alla base della decisione, con riguardo all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla correttezza e convenienza delle condizioni della stessa.

Qualora un componente dell'organo di controllo abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, tale membro deve dare notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse, affinché il suddetto parere possa ritenersi sussistente.

6.1.7 Operazioni urgenti

La Procedura non si applica, in caso di motivata urgenza, alle Operazioni non riservate alla competenza dell'Assemblea e non sottoposte all'autorizzazione della medesima a condizione che:



- a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un Consigliere Delegato o, se nominato, del Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni dell'urgenza prima del compimento dell'Operazione;
- b) le Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale documento informativo predisposto ai sensi del successivo paragrafo 6.3.;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti espressi dai soci non correlati.¹

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dei successivi paragrafi 6.3 e 6.4.

6.1.8 Delibere quadro

In conformità a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro aventi ad oggetto le seguenti categorie di operazioni e le cui controparti siano i soggetti individuati nell'allegato 3:

- a) contratti quadro di compravendita di azioni, quote o partecipazioni in genere;
- b) contratti quadro di finanziamento;
- c) contratti e accordi di sottoscrizione per aumenti di capitale e prestiti obbligazionari.

Ai fini della validità delle delibere-quadro è necessario che esse:

- non abbiano efficacia superiore a un anno;

¹ Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) del Regolamento parti correlate, per "soci non correlati" si intendono «i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società».



- si riferiscano ad Operazioni sufficientemente determinate;
- riportino il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Sulla attuazione delle delibere-quadro è data una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

Restano fermi, con riferimento all'adozione delle delibere-quadro, gli adempimenti procedurali di cui ai precedenti paragrafi da 6.1.2 a 6.1.6 che, invece, non trovano applicazione con riferimento alle singole Operazioni concluse in attuazione delle medesime delibere-quadro.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 5, le medesime tempistiche e modalità si applicano anche alle ipotesi in cui la Società esamini o approvi Operazioni di società controllate.

6.2 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Per le Operazioni rimesse alla competenza dell'Assemblea o sottoposte all'autorizzazione della medesima, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea è adottata in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo per le Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Più in particolare, in questi casi, l'approvazione dell'Operazione da parte dell'Assemblea sarà preceduta dalle seguenti fasi:

- Comunicazione in merito all'intenzione di effettuare un'Operazione da parte del Consigliere Delegato;
- Esame dell'operazione da parte del Comitato per il Controllo Interno;
- Esame ed approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione.

La relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. 58/1998, descrive nel dettaglio le caratteristiche dell'Operazione e precisa le ragioni di convenienza per la Società al compimento dell'Operazione.

Qualora la proposta di deliberazione di un'Operazione di maggiore rilevanza da sottoporre all'Assemblea sia stata approvata nonostante il parere contrario del Comitato (o, se del caso, del Collegio Sindacale o dell'Esperto Indipendente), l'efficacia della medesima è espressamente subordinata alla circostanza che la maggioranza dei soci non correlati votanti – che rappresentino il 10% del capitale sociale con diritto di voto – non esprima voto contrario all'operazione.



Operazioni urgenti

In conformità a quanto previsto dallo statuto sociale, il presente paragrafo non si applica – in caso di motivata urgenza collegata a situazioni di crisi aziendali – alla fase delle trattative, alla fase istruttoria e a quella di approvazione della proposta di deliberazione di operazioni con parti correlate riservate alla competenza o all'autorizzazione dell'assemblea, purché:

- a) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- b) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera a) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, non si può procedere all'esecuzione dell'operazione qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti – esclusi dunque gli eventuali astenuti – esprima voto contrario all'operazione. La proposta di deliberazione assembleare specifica le suddette condizioni di efficacia della deliberazione.

6.3 Informativa tempestiva

6.3.1 Operazioni di maggiore rilevanza

Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, approvata in via definitiva un'Operazione di maggiore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione ne informa tempestivamente l'Ufficio Societario affinché lo stesso provveda a mettere a disposizione del pubblico il documento informativo – previsto dall'art. 5 del Regolamento parti correlate e contenente le informazioni di cui all'allegato 4 al Regolamento stesso – presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni:

- a) dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) dal momento in cui il contratto – anche preliminare – sia concluso in base alla disciplina applicabile, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale;
- c) dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea, nei casi di Operazioni di competenza o sottoposte all'autorizzazione assembleare.

Qualora il superamento delle soglie di rilevanza, di cui all'allegato 3 del Regolamento parti correlate, derivi dal cumulo di una pluralità di operazioni omogenee concluse con una stessa parte correlata o con soggetti



correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima o realizzate con le medesime in esecuzione di un disegno unitario, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina la rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo e concluse fino a quel momento nel corso dell'esercizio, ad eccezione di quelle escluse ai sensi del precedente paragrafo 5.

In allegato al documento informativo è riportato il parere del Comitato o, se del caso, del Collegio sindacale e degli eventuali esperti indipendenti.

Nel caso in cui, in relazione ad Operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare, si renda necessario aggiornare il documento informativo, la Società, entro il ventunesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea, mette a disposizione del pubblico una nuova versione del documento informativo con le medesime modalità di cui sopra. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Qualora le Operazioni di maggiore rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Qualora l'Operazione sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale con conferimento in natura o un'acquisizione o cessione significativa (artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti), la Società procede alla pubblicazione di un unico documento informativo, contenente tutte le informazioni richieste, da mettere a disposizione del pubblico entro il termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro ai sensi del precedente paragrafo 6.1.8, l'Ufficio Societario provvede alla pubblicazione del documento informativo qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, superi le soglie di rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento parti correlate. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto del menzionato documento informativo non sono computate ai fini del cumulo di cui al secondo capoverso del presente paragrafo.

6.3.2 Operazioni di minore rilevanza

Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, in caso di Operazioni di minore rilevanza approvate con il parere negativo del Comitato o, se del caso, del Collegio Sindacale o dell'esperto indipendente, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Ufficio Societario, entro quindici giorni dalla chiusura di



ciascun trimestre, mette a disposizione del pubblico, con le medesime modalità sopra indicate, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il menzionato parere negativo. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al menzionato documento o sul sito internet della Società.

6.3.3 Informativa price sensitive

Qualora un'Operazione sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, il comunicato da diffondere al pubblico include, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, i seguenti elementi: l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione; la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione; se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate dall'allegato 3 del Regolamento parti correlate e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo; la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di uno dei casi di esclusione di cui al precedente paragrafo 5; l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante il parere contrario del Comitato.

6.4 Informativa periodica

L'Ufficio Amministrazione e Finanza è responsabile della raccolta, del controllo, della correttezza e della completezza dell'informativa sulle Operazioni con Parti Correlate da inserire nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio e la relazione semestrale in osservanza dell'art. 5, comma 8, del Regolamento parti correlate. La funzione Amministrazione e Finanza sollecita anche le società controllate a fornire le informazioni necessarie al riguardo, definendo i relativi tempi.

In particolare, la Società include, nella relazione sulla gestione intermedia e annuale predisposta ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, informazioni:

- sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole Operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del codice civile concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.



L'informazione sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

7. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della medesima e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, codice civile ovvero dell'art. 153 del TUF.

In particolare, il Collegio Sindacale valuta sia la conformità della presente Procedura al Regolamento parti correlate, sia il rispetto della Procedura in occasione dell'approvazione delle singole operazioni poste in essere dalla Società.

A tal fine il Collegio sindacale viene adeguatamente informato dal Consiglio di Amministrazione, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento concluse nel corso del trimestre.

In ogni caso gli Amministratori e i Dirigenti con responsabilità strategiche informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

8. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Procedura, nonché eventuali modifiche alla stessa, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno.

La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

In ogni caso la presente Procedura è sottoposta a verifica, in sede di prima applicazione, entro un anno dalla sua entrata in vigore e, successivamente, con cadenza almeno triennale anche in considerazione dell'assetto organizzativo della Società e del Gruppo, degli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa.

L'eventuale decisione di non procedere, all'esito delle verifiche di cui al comma precedente, ad alcuna modifica è comunque soggetta al parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno.



GEQUITY S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Luigi Stefano Cuttica

ALLEGATO 1

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali.

Tratto dall'allegato n. 1 al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010)

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Parti correlate

Un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

Influenza notevole

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.

L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l’interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

ALLEGATO 2

Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.

Tratto dall'allegato n. 3 al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010)

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Allegato 3

Schema di comunicazione per il censimento di Parti Correlate

Oggetto: dichiarazione in tema di parti correlate

3.1. Persone fisiche

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato a _____ il _____ cittadinanza _____

Codice Fiscale/P.IVA _____ Residente in (indirizzo – n. civico)

(Località – CAP – Provincia) _____

Documento identificativo (tipo/n.) _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____,

nella sua qualità di:

- titolare di una partecipazione in Gequity S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima, anche congiuntamente con altri soggetti;
- titolare di una partecipazione in Gequity S.p.A. tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla medesima;
- Amministratore di Gequity S.p.A.;
- Sindaco effettivo di Gequity S.p.A.;
- altro Dirigente con responsabilità strategiche di Gequity S.p.A.;

con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di operazioni con parti correlate, così come definite nel "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento Consob")

DICHIARA:

(barrare le voci che interessano)

- che i suoi stretti familiari sono:

Nome e Cognome:

Dati anagrafici:

C.F.:

Grado di parentela:

che i seguenti stretti familiari controllano/controllano congiuntamente/esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa dei diritti di voto, comunque non inferiore al 20%, delle sotto elencate società/enti:

Nome e Cognome:	Società/Entità:	C.F./P.IVA:	Sede:	Entità e tipologia della partecipazione:
-----------------	-----------------	-------------	-------	------------------------------------------

personalmente (direttamente o indirettamente) di controllare/controllare congiuntamente/esercitare un'influenza notevole, ovvero detenere comunque una quota significativa dei diritti di voto, comunque non inferiore al 20%, delle sotto elencate società/enti:

Società/Entità:	C.F./P.IVA:	Sede:	Entità e tipologia della partecipazione:
-----------------	-------------	-------	------------------------------------------

OVVERO DICHIARA

(barrare le voci che interessano)

ben conoscendo la definizione di parte correlata di cui al Regolamento Consob, nonché la definizione di controllo ed influenza notevole:

- di non avere parenti, affini, conviventi o comunque stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto;
- di non esercitare il controllo, il controllo congiunto, una influenza notevole, ovvero di non detenere una quota significativa di diritti di voto su alcuna società o ente.
- che non sono intervenute variazioni rispetto alla precedente comunicazione del _____.

* * *

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Gequity S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite e comunque confermare annualmente che non sono intervenute variazioni.

Il Sottoscritto autorizza Gequity S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse all'osservanza della normativa in materia di operazioni con Parti Correlate e del Regolamento Consob in oggetto.

Data _____

Firma _____

3.2 Persone giuridiche

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato a _____ il _____ cittadinanza _____

Codice Fiscale/P.IVA _____ Residente in (indirizzo – n. civico) _____

(Località – CAP – Provincia) _____

Documento identificativo (tipo/n.) _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____, nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione) _____

N. iscrizione CCIAA _____ Codice Fiscale/P.IVA _____

Sede legale (Via - n. civico) _____ (Località - CAP – Provincia) _____

Stato _____,

titolare di una partecipazione in Gequity S.p.A. tale da poter esercitare il controllo sulla medesima, anche congiuntamente con altri soggetti, con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di operazioni con Parti Correlate, così come definite nel *“Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”* adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il *“Regolamento Consob”*)

DICHIARA:

(barrare le voci che interessano)

di controllare (direttamente o indirettamente), anche congiuntamente ad altri soggetti, le sotto elencate società/entità:

Società/Entità:

C.F./P.IVA:

Sede:

Entità e tipologia della
partecipazione:

che i membri del proprio organo amministrativo sono:

Nome e Cognome:

Dati anagrafici:

C.F.:

Funzione:

che i membri effettivi del proprio organo di controllo sono:

Nome e Cognome:

Dati anagrafici:

C.F.:

che i propri dirigenti con responsabilità strategiche sono:

Nome e Cognome:

Dati anagrafici:

C.F.:

Responsabilità
